



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle Aziende Associate

16 luglio 2025

Info/166.25/RESPONSABILITA' 231/GIURISPRUDENZA/valutazione sulla "rilevanza" del profitto

**RESPONSABILITA' 231 – QUANDO LE MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI
ALL'IMPRESA - VALUTAZIONE SULLA "RILEVANZA" DEL PROFITTO CONSEGUITO**

Come noto, il D.lgs. n. 231/2001 stabilisce che un Ente è responsabile in via amministrativa (cioè tenuto a pagare una somma di denaro) per i reati commessi da suoi manager o dipendenti nell'interesse o a vantaggio della società. **Nel caso in cui il guadagno per l'impresa sia di rilevante entità il Giudice aggiunge alla pena pecuniaria delle sanzioni "interdittive"**, cioè una serie di misure di vario tipo: divieto di esercitare l'attività o di stipulare contratti con l'Amministrazione pubblica, sospensione dell'autorizzazione posseduta o esclusione da finanziamenti o agevolazioni.

La sentenza della **Corte di Cassazione del 23 giugno 2025, n. 23329** è interessante per le valutazioni riportate. In questa la Corte si è pronunciata in materia D.lgs. n. 231/2001 sul **come intendere il profitto "di grande rilevanza" ai fini dell'aumento delle sanzioni per l'impresa** che trae un profitto (anche indiretto) sul mercato dal reato commesso, a suo vantaggio o nel suo interesse.

In sostanza per il Giudice il profitto "di grande rilevanza" è da intendersi come quello che supera il mero dato oggettivo del denaro ottenuto e si estende a elementi soggettivi derivanti dalla attività criminosa. Ad esempio il maggiore "potere" acquisito sul mercato nei confronti di clienti e fornitori o la cresciuta autorevolezza verso gli istituti bancari.

In altre parole il profitto illecito può incidere sulla specifica attività dell'ente/impresa, sul suo volume di affari, sulla struttura dell'impresa, sulla sua posizione sul mercato. Coticché, sostiene la Corte di Cassazione *"un profitto può essere non oggettivamente, in assoluto, quantitativamente rilevante ma può diventarlo rispetto alla struttura dell'Ente nei cui confronti si procede."*

Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla sentenza in oggetto, in allegato alla presente.